

TRIBUNALE DI CUNEO

02 AGO. 2023

PROT. N° 1473.V



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI CUNEO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO

Convenzione tra il Tribunale Ordinario di Cuneo ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Circondario di Cuneo per la trascrizione degli atti giudiziari nei procedimenti civili.

Il Tribunale di Cuneo, nella persona del Presidente Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo

e

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, in persona del Presidente Avvocato Alessandro Ferrero, giusta delibera del Consiglio in data

premesso

- a) che il Tribunale di Cuneo ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Circondario di Cuneo perseguono il medesimo obiettivo di favorire la semplificazione, l'accelerazione e la concentrazione dei servizi di giustizia, secondo i criteri di razionalizzazione, speditezza ed efficienza delle attività amministrative;
- b) che, in particolare, concordano sulla necessità di garantire, per il futuro, la puntuale pubblicità, nei registri immobiliari detenuti dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari che prevedono la costituzione, il trasferimento, la modifica o l'estinzione di diritti reali su beni immobili o mobili registrati, nonché l'azzeramento dell'arretrato di trascrizioni e annotazioni che si è venuto a creare, previa verifiche a mezzo di visure catastali;
- c) che i funzionari del Tribunale di Cuneo possono farsi assistere da un ausiliario nella predisposizione degli incumbenti necessari alla trascrizione ed all'annotamento delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari in genere, ai sensi dell'art. 68 c.p.c., potendosi intendere l'espressione in tale norma contenuta (*"non è in grado di compiere da sé solo"*) anche come impossibilità oggettiva di garantire un efficace servizio di cancelleria, tenuto conto dei carichi di lavoro, del personale di cui si dispone e delle specifiche competenze tecniche richieste per l'esecuzione di tali adempimenti;
- d) che tale attività appare demandabile ad un ausiliario, poiché l'art. 2671 pone a carico del pubblico ufficiale o del notaio *"l'obbligo di curare che la trascrizione sia effettuata, non già quello di provvedervi personalmente"* (Cass. Civ. n. 1148 del 22 febbraio 1979);

- e) che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo intende mettere a disposizione del Tribunale l'elenco degli Avvocati disponibili ad assumere l'incarico di ausiliari per la trascrizione delle sentenze e dei provvedimenti del Tribunale di Cuneo;

convengono

Articolo 1

La Cancelleria Civile del Tribunale di Cuneo, come primo adempimento, inviterà tramite pec il difensore della parte vittoriosa ad effettuare, a propria cura e spese, giusta art. 8 del D.P.R. 115/2002 s.m.i. (c.d. T.U. sulle spese di giustizia), la redazione della nota di trascrizione del provvedimento giudiziale e la sua trascrizione presso le competenti Conservatorie-Agenzie del territorio, con obbligo di depositare presso la Cancelleria, ovvero di inviare tramite pec o di depositare nel fascicolo telematico, entro il termine di 40 giorni dall'invito, il duplo della nota di trascrizione.

Articolo 2

Contestualmente all'invito di cui all'articolo 1, la Cancelleria richiederà al difensore della parte vittoriosa di esprimere, entro il termine di 40 giorni, la sua eventuale indisponibilità a provvedere alla trascrizione del provvedimento.

Articolo 3

Decorso infruttuosamente il termine di 40 giorni di cui all'articolo 1, ovvero ricevuta la comunicazione di indisponibilità di cui all'articolo 2, la Cancelleria è autorizzata ad inoltrare via pec, nei 15 giorni successivi, l'incarico di predisporre la trascrizione delle formalità ad uno degli Avvocati iscritti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo e inseriti nell'elenco che lo stesso Consiglio dell'Ordine trasmetterà alla Presidenza del Tribunale. La Presidenza demanderà alla Cancelleria civile, in persona del Funzionario Responsabile dell'Ufficio pubblicazioni sentenze, la tenuta in modalità informatica ed aggiornata del predetto elenco (fornito ed aggiornato periodicamente dal COA di Cuneo), seguendo nell'affidamento degli incarichi un criterio di assegnazione automatica e progressiva, tale da assicurare la rotazione e un equilibrato numero di incarichi a tutti gli Avvocati iscritti nell'elenco.

Contestualmente al conferimento dell'incarico, l'ausiliare sarà autorizzato a:

- a) chiedere alla parte e/o al suo difensore munito di specifico mandato le informazioni e la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico;
- b) chiedere alla parte l'anticipazione delle spese vive, come indicate nell'articolo 6, ovvero inoltrare alla parte o al suo difensore la documentazione necessaria affinché gli stessi possano provvedere al versamento diretto, per poi trasmettere all'ausiliare le relative quietanze da presentare agli uffici per l'espletamento dell'incarico.

Articolo 4

La Cancelleria fornirà all'ausiliario copia autentica telematica (o cartacea) del provvedimento da trascrivere, copia telematica della documentazione accessoria necessaria alla corretta interpretazione del provvedimento (ad es., ove presenti: la trascrizione dell'atto di citazione, le visure catastali, le visure ipotecarie, la C.T.U., ecc)

e, ove noto, il recapito (di posta ordinaria, e-mail, pec, telefono, cellulare) della parte cui addebitare le relative spese, nonché del suo difensore.

Articolo 5

Il difensore della parte vittoriosa sarà tenuto a fare quanto è nelle proprie possibilità per garantire all'ausiliare il ricevimento della documentazione o delle informazioni richieste dall'ausiliare, nonché il versamento in via anticipata degli importi necessari per le spese vive di trascrizione, fornendo a tale fine i recapiti telefonici, di e-mail e di pec del cliente, oltre che la conferma di incarico predisposta in calce al provvedimento di nomina dell'ausiliare, nella quale il cliente presterà il proprio consenso scritto a che le formalità in questione siano eseguite dall'ausiliare, con impegno del cliente a pagare all'ausiliare l'importo di cui all'art. 6, oltre all'anticipazione delle spese vive.

Articolo 6

Il compenso dell'ausiliario sarà liquidato con decreto ai sensi dell'art. 52 disp. att. c.p.c., in conformità all'istanza presentata dal medesimo ai sensi del seguente articolo 8 e sulla base di quanto di seguito indicato.

Il compenso verrà determinato nella misura forfettaria di € 400,00, più i.v.a., oltre al rimborso delle spese vive di imposta ipotecaria e catastale, bolli, sanzioni per il ritardo (ove non ascrivibile all'ausiliario) e quant'altro.

A titolo di acconto, la parte è tenuta a versare subito, la metà del compenso determinato nel comma precedente, all'ausiliario.

Nel caso in cui la trascrizione debba essere eseguita presso più Conservatorie – Agenzie delle Entrate, all'ausiliare spetterà un compenso aggiuntivo di € 200,00 per ogni trascrizione in estensione oltre la prima, sempre oltre al rimborso delle vive di imposta ipotecaria e catastale, bolli, sanzioni per il ritardo e quant'altro.

Articolo 7

L'ausiliare eseguirà la trascrizione entro il termine di 120 giorni dal ricevimento del modulo d'incarico sottoscritto dalla parte vittoriosa o comunque interessata alla trascrizione del provvedimento. Il termine sarà sospeso:

- a) dalla richiesta di documentazione o informazioni alla parte, al suo difensore o alla Cancelleria, fino all'ottenimento delle stesse;
- b) dalla richiesta di anticipazione delle spese, ovvero dall'inoltro della documentazione necessaria affinché la parte o il suo difensore possa provvedere direttamente, fino alla corresponsione delle spese ovvero al ricevimento delle relative quietanze.

Articolo 8

L'ausiliare trasmetterà via pec alla Cancelleria la nota di trascrizione unitamente all'istanza di liquidazione del proprio compenso, predisposta in conformità a quanto previsto nella presente convenzione.

Il Funzionario Responsabile, o un suo delegato, effettuerà la dovuta annotazione telematica, con il conseguente inserimento della nota nel fascicolo telematico.

Cuneo,

LCS

Il Presidente del Tribunale di Cuneo Dr. Paolo Giovanni Demarchi Albengo



Il Direttore del Tribunale di Cuneo Dr.ssa Daniela Caprarella



Il Funzionario Giudiziario Responsabile delle cancellerie civili contenzioso
Dr.ssa Christine Peduto



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo Avv. Alessandro Ferrero





TRIBUNALE CUNEO

CANCELLERIA CIVILE

Nel procedimento n. _____ promosso da _____
 contro _____

il Cancelliere

- vista la convenzione fra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo e il Tribunale di Cuneo per la trascrizione degli atti giudiziari nei procedimenti civili;
 ritenuto che si deve provvedere alla trascrizione del seguente atto

- essendo decorso infruttuosamente il termine di quaranta giorni di cui all'articolo 1 della suddetta convenzione;
- ricevuta la comunicazione di indisponibilità di cui all'articolo 2 della suddetta convenzione;

conferisce

incarico di predisporre la trascrizione delle formalità all'avv. _____, il cui nominativo figura nell'elenco degli ausiliari comunicato dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Cuneo.

Per l'esecuzione dell'incarico si rimanda a quanto definito nella convenzione, pubblicata nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo e del Tribunale di Cuneo e da intendersi qui integralmente trascritta.

Cuneo, _____

Il Funzionario/Cancelliere

Per accettazione:
 Cuneo, _____

L'ausiliare

Spazio riservato alla parte vittoriosa

Il sottoscritto _____
 nato a _____ il _____
 residente a _____ in via _____

Stampa

c.f. _____ quale legale rappresentante della parte
_____ con sede a
_____ in via _____

p. i.v.a. _____, letto quanto sopra,
dichiara

di prestare il proprio consenso affinché le formalità in questione siano
eseguite dall'ausiliare come sopra nominato e s'impegna a
pagare l'importo di €
_____, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese vive.

La parte

